

Lotta al denaro sporco. Le istruzioni dell'Uif

Per l'antiriciclaggio nei trust sotto esame i titolari effettivi

Ranieri Razzante

Il trust nel mirino dell'Unità di informazione finanziaria. L'ultimo provvedimento della Uif in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo riguarda l'operatività connessa all'anomalo utilizzo di questo particolare istituto, non espressamente previsto dall'ordinamento interno ma riconosciuto nel nostro Paese grazie alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985.

Con l'istituzione di un trust, il proprietario di alcuni beni (disponente) li conferisce ad un fondo (il trust appunto) gestito da un soggetto terzo (trustee), che li amministra o in favore di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno scopo predefinito. I beni in trust non fanno parte né del patrimonio del trustee, né del patrimonio del disponente, assicurando separazione patrimoniale. Il trustee ha potere dispositivo ed amministrativo sui beni ed ha obblighi di rendicontazione. Gli scopi per i quali si può ricorrere alla figura giuridica del trust possono essere vari: dal perseguimento di finalità successorie al garantire i beni conferiti da future pretese creditorie.

Per la propria struttura giuridica, il trust si presta ad essere utilizzato anche per perseguire finalità illecite. Proprio per questo, il Gafi - Gruppo di azione finanziaria internazionale - ha sottolineato l'importanza di rafforzare standard di trasparenza dei trust, con particolare attenzione agli obblighi di acquisizione e conservazione di informazioni complete e aggiornate sui titolari effettivi degli stessi. Non è un caso, che anche il Provvedimento di Bankitalia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica, rechi disposizioni ad hoc in tema di identificazione e verifica dei beneficiari owners nei trust, disponendo che i titolari effettivi vadano individuati nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio del trust o nelle persone nel cui interesse principale è istituito il trust.

Sia il Gafi che il nuovo provve-

dimento Bankit richiedono ai destinatari delle norme antiriciclaggio di porre particolare attenzione alle concrete finalità perseguite dalle parti con l'istituzione del trust, e di valutare attentamente l'identità dei beneficiari e dei trustee. Risulta di fondamentale importanza l'acquisizione da parte dei destinatari dell'atto istitutivo del trust, perché da questo si può rilevare e valutare un possibile utilizzo distorto dell'istituto. Per esempio, l'Autorità richiama l'attenzione sul cumulo in capo al medesimo soggetto di più ruoli (disponente, trustee e beneficiario). Proprio in ragione degli eventuali rischi sottesi all'utilizzo del menzionato istituto, l'Uif ha pubblicato appositi indicatori di anomalia che possano supportare gli operatori nell'attività di monitoraggio e valutazione dei trust e dei soggetti ad essi collegati. Come per la generalità degli indicatori sin qui emanati, si precisa come non sia richiesta la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori per attivare la procedura di segnalazione di operazioni sospette, così come possa anche non bastare il riscontro di un solo indicatore per l'inoltro di una segnalazione.

Ma vediamo alcuni degli indicatori di anomalia suggeriti dall'Autorità di vigilanza e che potrebbero esser posti a supporto di una segnalazione. In primo luogo, l'istituzione di trust da parte di soggetti che risultino versare in una situazione di difficoltà finanziaria o gravati da ingenti debiti tributari; la presenza nel trust di soggetti che siano sottoposti ad indagini; il conferimento dell'incarico di trustee a soggetti che non abbiano caratteristiche tali da consentirgli di svolgere una complessa attività gestoria; la reticenza del trustee nel rilasciare informazioni e documentazione inerenti al trust stesso. Dal punto di vista soggettivo, possono considerarsi anomale: l'istituzione del trust e la ravvicinata e radicale modifica dell'atto istitutivo medesimo; la collocazione del trust al vertice di una complessa catena parteci-

pativa; l'istituzione del trust in paesi o territori individuati come ad elevato rischio riciclaggio. Può suscitare sospetto la presenza nell'atto istitutivo di clausole che subordinano l'attività del trustee al consenso del disponente o dei beneficiari, che impongano l'obbligo di rendicontazione del trustee nei confronti del solo disponente, che non risultino comprensibili al disponente per la loro particolare complessità. In ultimo, deve porsi attenzione all'attività gestoria del trustee che non risulti coerente rispetto agli scopi che il trust dovrebbe perseguire in base all'atto istitutivo ovvero alle operazioni di gestione effettuate con la sistematica presenza del disponente o dei beneficiari. Come sempre accade, l'Autorità concede una certa discrezionalità ai destinatari nella valutazione delle fattispecie concrete.

SPIE PER LA SEGNALAZIONE

Sono indicatori di anomalia la costituzione di un fondo da parte di chi versa in difficoltà finanziarie o ha molti debiti con il Fisco

